

Comune di Belvedere M.mo

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

15 * 19 ,	2 delib. / 9/201 _ SPEDIZIONE prot. gen.	CO	NVENTIONE S DELVEDE S	PROTOCOLIO I PECIALE TRA MARIUTINO E O DI COSLIZI	L'AS	
e ore .	19.30., nella sa	il giorno DI la delle adunanze del la presenza dei signo	Comune suddette		-	
					Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico	- s	indaco	X	
2)	D'APRILE	Mario	_ A	(SZSore	Ţ.	
3)	SPINELLI	Vincenzo	((ST.)	7
4)	CESAREO	Carlo	A	> »	7	4
5)	CRISTOFARO	Vincenzo		»	X	14/4
6)	FILICETTI	Giuseppe		*	- A	X
7)	CAMPILONGO	Ciriaco		»»		x
		N(TOTALE	4	, <u>4</u>
G. I	NRLCO GRAN	egretario Comunale		SILVIO BAST		

LAGIUNTA COMUNALE

PREMESSO

_ Che con deliberazione di C.C. n. 89 del 10/05/2000, veniva richiesto all'Agenzia del Territorio di Cosenza l'attivazione di uno sportello decentrato per l'espletamento dei servizi catastali presso il Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 approvato il protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello decentrato per i servizi Catastali.

_ Che con deliberazione di Giunta Comunale n 122 del 28/08/2003 si approvava lo schema del protocollo d'intesa e lo schema di convenzione tra il comune di Belvedere Mantsimo e l'Agenzia del Territorio di Cosenza ai fini della convenzione dell'attuale sportello catastate decentrato in "autogestito", con le modalità di cui all'art.11 del D.P.R.305/1991, con la quale consentiva all'Ente di dare ai cittadini un servizio più completo e soddisfacente;

_ Che l'art.6,commi 5-septies e seguenti, del decreto – legge 20 reazo 2012 n 16,convertito,con modificazioni,dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto.

_ Che il comma 5-ter del medesimo art. 6 dispone, peraltro, che le visore catastali effettuate dagli Enti locali per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche e in regime convenzionale, permangono in esenzioni dai tributi; la medesima esenzione è stata prevista, innovando il previgente quadro normativo, anche per la consultazione della banca dati ipotecaria;

_ che la nuova disciplina prevede il pagamento delle visure catastali da parte di utenze private e e professionali;

VISTA la nota dell'agenzia del Territorio – U fficio Provinciale di Cosenza, prot. 7325 del 29 agos to 2012, in atti prot. 16500 del 31 agos to 2012, avente ad oggetto "Proseguimento del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R.n 305/1991;

CONSIDERATO che per effetto della sprovveduta normativa, a partire dal prossimo mese di ottobre, anche le consultazioni catastali rilasciata dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto essere riscossi dagli Enti locali e riversati all'Erario siano esse rilasciate presso gli uffici provinciali dell'Agenzia ovvero presso gli sportelli catastali decentrati attivati nei Comuni interessati.

DATO ATTO che al fine di garantire la continuità operativa dello sportello catastale decentrato è necessario procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati mediante la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa per la prosecuzione dell'attività dello sportello decentrato, nonché alla sottoscrizione della convenzione speciale, di cuio al Decreto del Directore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con la quale sono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'erario dei tributi speciali catastali;

VISTO lo schema di Protocollo D'Intesa, nonché lo schema della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.305/1991 allegate alla nota dell'Agenzia del Territorio del 29 agos to 2012 che si allega alla presente deliberazione;

RITENUTO che il Comune di Belvedere Marittimo intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n 210 del 09/settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del Protocollo e della richiamata Conservazione speciale;

RITENUTO doveroso e conveniente per l'Ente approvare il nuovo Protocollo d'intesa e la dovenzione Speciale per il proseguimento dello sportello catastale autogestito;

VISTO il D.Lgs n 267/2000

VISTO il parere espresso a termine del 1° comma dell'art. 49del D. Lgs n 267 del 18 agosto 2000, inserito in calce al presente atto di cui è parte integrante è sostanziale

DELIBERA

LE PREM ESSE sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono presupposti e motivazione;

DIM ANTENERE ATTIVO il servizio offerto alla cittadinanza con le sportello catastale autogestito;

DI APPRO VARE lo schema di PROTO COLLO D'INTESA, lo schema di CON VENZIONE SPECIALE e lo schema di garanzia fideiussoria bancaria / assicurativa, tra il Comun e di Belvedere Marittimo e l'Agenzia del Territorio alle condizioni riportate nei citati documenti a legati alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale per la prosecuzione dell'attività di sportello;

DI RICONFERM ARE e NOMINARE il dipendente geom. Francesco Marra, quale <u>"Responsabile per la gestione del collegamento"</u>

DI PRO VVEDERE a costituire, a garanzia degli obblighi derivanti della Convenzione Speciale, apposita fidejussione assicurativa e/o bancaria dell'importo di € 5.000,00 per la prosecuzione dell'attività di sportello catas tale autogestito per l'intera durata della convezione di che trattasi;

DID ARE ATTO che la polizza fidejussione assicurativa e/o bancaria di €5.000,00 potrà essere incrementata ai sensi dell'art. 7- Monitoraggio del Protocollo D'Intesa;

DIDEM AND ARE il Responsabile del Servizio Tecnico a svolgere tutti gli atti necessari e susseguenti per la definizione del presente atto ivi compreso la firma del Protocollo D'Intesa e la Convenzione Speciale;


DI STABILIRE che lo sportello sarà aperto al pubblico negli orari di apertura al pubblico compatibilmente con le esigenze degli (Liffe);

LA PRESENTE DEL RERAZIONE viene dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime espressa nei mode forme di legge (art.134 comma 4° D. Lgs 2000).

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO PEONIGO		
Si esprime parere	FAVO LIVOLE		
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		
Data 19/09/2012	GOAIV NO AN JONIO		
	Indian Presions		
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA		
Si esprime parere favorevole			
Section of the sectio	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		
Data	f.to		
	a 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000 e di copertura della spesa		
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
Data	\sim		
	f.to		
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO		
La presenta deliberazione	e viene letta, approveta e sottoscritta.		
La presente deliberazione	vicino iotta, approvida e sottoscritta.		
IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO		
T. SILVIO BASTARDI	O TIG. EMILICO GRAVATA		
	O DI PUBBLICAZIONE		
	d'ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albi		
retorio, per quindici giorni consecutivi dal20/09/			
in alt. 124 - Comma 1 - D.L. von. 20172000 (v.	70 70 Reg. Pub.)		
20/09/204	IL SEGRETARIO COMUNALE		
20/09/2012	"" T.D. DANIEDE PONTE		
DICHARAZIONE DESCRITIVI	TÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)		
DICHIARAZIONE DI SCOTTAT	TA (al sensi del D.L.Vo II. 201 del 10-0-2000)		
DIVENUTA ESECUTIVA IN	DATA 20/09/2012		
the second secon	azione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.		
	sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.		
(art. 125 del D.L.von, 267 del 18-8-2000).	Prot. N1.7555 ai sigg. Capigruppo Consiliar		
20/09/20	IL SEGRETARIO COMUNALE		
	tto I.D. DANIELY FONTE		
Annual Control of the	PODUE ALLIADIONALE		
COPIA CONF	ORME ALL'ORIGINALE		

A1037-95

4



Ufficio Provinciale di Cosenza

Cosenza, 29 agosto 2012

Prot. nº 1325

Allegati: 3

COMUN Pro	E DI BELVEDERE M.MO ovincia di Cosenza
	3 1 AGO 2012
Prot. N°	16500
Sinda	co del Comune di

Al Silidaco del comune

BELVEDERE MARITTIMO

Oggetto: Prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art.11 del D.P.R. n. 305/1991.

Gentile Sindaco,

come noto, l'articolo 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1º ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto.

Il comma 5-ter del medesimo art. 6 dispone, peraltro, che le visure catastali effettuate dagli Enti locali per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche e in regime convenzionale, permangono in esenzione dai tributi; la medesima esenzione è stata prevista, innovando il previgente quadro normativo, anche per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria.

Alla luce di quanto sopra, la nuova previsione concernente il pagamento delle visure catastali si applica alle consultazioni richieste dall'utenza privata e professionale, siano esse rilasciate presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia ovvero presso gli sportelli catastali decentrati attivati nei Comuni interessati.

Ne consegue che, per effetto della sopravvenuta normativa, a partire dal prossimo mese di ottobre, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario. Si sottolinea, peraltro, che, per l'accesso al servizio telematico da parte del Comune, non è previsto il pagamento di alcun canone annuale, ma solo il riversamento dei tributi speciali connessi alle visure effettuate.

Si ritiene opportune rammentare, inoltre, che, nell'ambito del nuovo regime impositivo, ai sensi dell'art. 6 comma 5-quater, del citato decreto legge n. 16 del 2012, permane in forma gratuita l'acceso ai servizi di consultazione della banca dati catastale, quando la stessa viene inchiesta dai soggetti titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili.

Via Popilia (angolo Via Barrio), snc 87100 Cosenza tel. 0039(0)984 398711 P.I. 06455481009 C.F. 80416110585 www.agenziatemtorio.it

Agenzia del Territorio

In sede di prima applicazione, la predetta modalità di consultazione potrà essere fornita, transitoriamente, esclusivamente presso gli Uffici provinciali di questa Agenzia.

Solo con il perfezionamento delle procedure telematiche, che permetteramo la correlazione della titolarità del bene immobile con il legittimo proprietario, si potrà procedere, con decreto direttoriale, alla estensione della predetta procedura anche alle postazioni comunali.

Tanto esposto, questo Ufficio, nello spirito di massima collaborazione con codesto Ente locale, al fine di mantenere attivo lo sportello in argomento, sottopone all'attenzione della S.V. l'allegato schema di Protocollo d'intesa, da formalizzare unitamente alla relativa Convenzione speciale.


Infatti, al fine di garantire la continuità operativa dello sportello catastale decentrato, aperto presso la sede di codesto Ente, è necessario che codesta Amministrazione proceda alla sottoscrizione, previa apposita deliberazione, del nuovo Protocollo d'intesa per la prosecuzione dell'attività dello sportello sopraindicato, nonché alla sottoscrizione della convenzione speciale, di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, con la quale sono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'erario dei tributi speciali catastali.

Nel trasmettere gli schemi dei citati protocollo d'intesa e convenzione speciale, si invia altresì lo schema di fideiussione bancaria/assicurativa, prevista dalla stessa convenzione. L'importo cauzionale della predetta fideiussione è di € 5.000,00.

Una copia della delibera, unitamente a una copia della ricevuta della cauzione/fideiussione, dovrà essere inviata in formato digitale alla Direzione centrale Catasto e cartografia – Area Relazioni enti locali, a questo Ufficio e, per conoscenza, alla Direzione regionale.

La Direzione centrale Catasto e cartografia – Area Relazioni enti locali, effettuata l'istruttoria, autorizzerà la Stipula del nuovo Protocollo d'intesa. All'atto della sottoscrizione del citato Protocollo, codesto Ente dovrà consegnare a questo Ufficio, che lo conserverà fino alla scadenza del citato Protocollo, l'originale della fideiussione.

In seguito alla sottoscrizione del Protocollo in argomento, questa Agenzia provvederà alla conferma dell'abilitazione informatica dell'attuale "Responsabile per la gestione del collegamento", ovvero, in caso di nuova designazione da parte della S.V., all'abilitazione del nuovo Responsabile. Resta inteso che il Responsabile dovrà procedere, a sua volta, all'abilitazione degli operatori comunali incaricati, nel limite massimo di password assegnate a codesto Ente, nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo medesimo.




Per l'esecuzione delle visure per compiti istituzionali, i Comuni continueranno invece ad utilizzare gli esistenti profili D1 o D2 della convenzione prevista dal decreto direttoriale 18 dicembre 2007, disponibile all'indirizzo internet:

http://www.agenziaterritorio.it/?id=6263.

Per ogni ulteriore chiarimento, la S.V. potrà prendere contatti con questo Ufficio provinciale, nella persona del Signor Battista Napoli (tel. 0984 398711 - interno 325, e-mail: battista.napoli@agenziaterritorio.it).

PER IL DIRETTORE (Cristiano Costantini)

IL DIRIGENTE
Responsabile Settore Servizi all'Utenza
(Francesco Ciancio)




PROTOCOLLO D'INTESA

TRA AGENZIA DEL TERRITORIO e LA PROSECUZIONE IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELL'ATTIVITÀ SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE/COMUNITÀ MONTANA DI ______, IN VIA _____ L'anno ______, del mese di presso la sede dell'Ufficio Provinciale di ______, tra l'Agenzia del Territorio, rappresentata dal ______, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di , rappresentato/a da ed il Comune/la Comunità montana di , nella sua qualità di _____, delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione _____ n. ____ in data sensi di Legge. PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi 1. sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati); la legge 24 dicembre 1993, n. (5/37), richiede la semplificazione dei procedimenti 2. amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi; l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 3. dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni; la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al 4. Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il 5. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali mattuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega 6. contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme

in materia dell'organizzazione del Governo;



A.	l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e' cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8.	i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto
	edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9.	per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data presso il Comune/Comunità montana di è attivo uno sportello catastale autogestito;
10.	l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1º ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11.	la nuova normativa, di cui al precedente punto 10, comporta, la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati.
12.	il Comune/la Comunità montana di intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
13.	il Comune/la Comunità montana di ha già messo a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
14.	l'Agenzia del Territorio ed il Comune/la Comunità montana di hanno, quindi convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti quati 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
15.	



TUTTO CIÒ PREMESSO

presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia dell'Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005) allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Art. 1

Gestione

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune/della Comunità montana di______, previa formazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

L'Agenzia del Territorio si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio dello sportello per causa di forza maggiore.

Art. 2

Servizio

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei cati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui fac-simile è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di dell'Agenzia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. Il del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.





Art. 4

Attrezzature

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Art. 5

"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avverrà mediante piattaforma SISTER. Il "Responsabile della gestione del collegamento", dipendente dall'Ente locale contraente, nominato con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dall'Ente stesso, può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nella nota di autorizzazione alla stipula del presente atto, nonché procedere alla loro disabilitazione.

Art. 6

Documentazione

Al fine di procedere all'abilitazione del Responsabile della gestione del collegamento" alla piattaforma SISTER, dovrà perventre all'Agenzia del Territorio, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del "Responsabile della gestione del collegamento" inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione centrale Catasto e cartografia, Area Relazioni enti locali e, per conoscenza, alla Direzione regionale ed all'Ufficio provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dagli interessati, monché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "Responsabile", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.



Art. 7 Monitoraggio

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ufficio provinciale, dal relativo agente contabile e dal "Responsabile della gestione del collegamento", da trasmettere alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dal Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Art. 8

Durata

Il presente protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello della stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia del Territorio

Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunità montana Il Sindaco/Il Presidente Prot

OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991

-				tra			
l'Agenz	zia del Territor	io, con sede in F	Roma - La	rgo Leopardi n. 5	, rappresentata dal d	irettore, dell'Ufficio	
provinc	ciale di	, di seguito de	nominata a	inche "Agenzia"	(
				ed			
21	C	Courses	le.	Comunità	Montagia)) di	
il	Comune	(ovvero	la		Mondaia	GI.	
many d		***************************************					
en Sal York a trade					7.7.		
5/100/2017					(1//-5)		
nel seg	guito denominate	o anche "ente loca	le"	\$. <((
			1	premesso:	***		
					>		
1.	che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore						
	dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi						
	dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305 per la disciplina delle modalità operative relative						
	all'apertura de	ei nuovi sportelli c	atastali dei	sentrati e alla ricon	nversione degli sportel	li catastali decentrati	
	già attivi;		(7)				
2.	che in data	l'Agenzia	del Terric	orio ed l'ente locale	hanno stipulato un Pr	otocollo d'intesa per	
	l'attivazione d	li uno sportello cat	astale dece	ntrato;	- 51		
3.	come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra						
	il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati						
	possono essere gestita, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni						
	speciali, ai ser	isi dell'art. VI del	D.P.R. 305	/1991;			
4.	l'ente locale,	con nota del	ha m	ianifestato l'interes	sse a stipulare con l'A	genzia del Territorio	
	la presente con	nvenzione speciale	÷;				
tutto ci	ò premesso, con	parte integrante	e sostanzi	ale della presente c	convenzione, si convie	ne e si stipula quanto	
segue:		>				ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	
				Art. 1			
L'ente	locale è autoriz	zzato a collegarsi	al sistema		Agenzia del Territorio	al fine di fornire al	
1	(1/2)				io dell'Agenzia del T		

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle

applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

mme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di......dell'Agenzia del Territorio. L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo de catasto. Art. 2 L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. I della presente postale intestato all'Uffigie provinciale c/c versamento sul convenzione, mediantedell'Agenzia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Entre locale deve già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall' accepto decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2/del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali megrazioni previste. La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1 gennaio - 1º aprile - 1º luglio - 1º ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata. Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze. L' ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video. I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre). In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo. Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenza può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servicio può a venire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta al torno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di claborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta

oltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia del Territorio

Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comunità montana

Il Sindaco/II Presidente

Schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

12V 12V	→
Protocollo n.º	
 	
	Spett.le
	AGENZIA DEL TERRITORIO
	Largo Leopardi 5,
	00185 - ROMA
Pre	emesso che:
- tra l'Agenzia del Territorio ed i	Comune di verrà
stipulata la "Convenzione speciale	per la disciplina delle modalità operative sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 305/1991"
di cui al Decreto del Direttore de	ell'Agenzia del Verritorio del 6 settembre
2005;	
- a garanzia degli obblighi derivar	nti dalla suddetta convenzione speciale i
Comune è tenuto a prestare cauzi	one secondo le modalità previste dall'art
54 del regio decreto 23 maggio :	1924, n 827, modificato dal decreto de
Presidente della Repubblica	22 maggio 1956, n. 635, d
€(€	ai sensi del Decreto del Direttore
dell'Agenzia del Territorio del 6 set	tembre 2005.
Cons	iderato che:
	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
- può accettarsi una cauzion bancaria/assicurativa,	e costituita da garanzia fideiussoria
TUTTO CIÓ PREM	MESSO E CONSIDERATO
	Control and the Control and Control and the Co
	- Sede Legale
	- Sede Legale - Capitale Sociale
	– Capitale Sociale Registro Imprese di
n Codic	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita
n Codic	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche:	- Capitale Sociale Registro Imprese di te Fiscale Partita Codice A.B.I Numero Appartenente al Gruppo Bancario
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche: - N. Iscriz. /	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche:	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita Codice A.B.I Numero Appartenente al Gruppo Bancario Albo Gruppi Bancari:, con Sedo
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche: N. Iscriz. / ovvero la compagnia assicurativa Legale	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita Codice A.B.I Numero Appartenente al Gruppo Bancario Albo Gruppi Bancari: - , con Sedo Codice Fiscale
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche: N. Iscriz. / ovvero la compagnia assicurativa Legale Partita IVA	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita Codice A.B.I Numero Appartenente al Gruppo Bancario Albo Gruppi Bancari: -, con Sedo Codice Fiscale iscritta all'Albo Imprese n.
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche: N. Iscriz. / ovvero la compagnia assicurativa Legale Partita IVA cod ISVAP n.	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita Codice A.B.I Numero Appartenente al Gruppo Bancario Albo Gruppi Bancari: - , con Sedi
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche: N. Iscriz. / ovvero la compagnia assicurativa Legale Partita IVA	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita Codice A.B.I Numero Appartenente al Gruppo Bancario Albo Gruppi Bancari: -, con Sedo Codice Fiscale iscritta all'Albo Imprese n.
n Codic I.V.A Iscrizione Albo Banche: N. Iscriz. / ovvero la compagnia assicurativa Legale Partita IVA cod ISVAP n. assicurativo e per essa la Filiale/Agenz	- Capitale Sociale Registro Imprese di ce Fiscale Partita Codice A.B.I Numero Appartenente al Gruppo Bancario Albo Gruppi Bancari: -, con Sed Codice Fiscale iscritta all'Albo Imprese n.

conferiti con	9	, nella	sua qualità d	di, si
costituisce	fideiussore	nell'interess	e del	Comune di
dell'importo	20	a Vostro fa inicomprensivo, 'a prima ricl	di €	alla concorrenza (€ a, a garanzia
dell'adempim		gazioni di cui in i		
della prevent	iva escussione d		4 c.c., volendo	uncia al beneficio o ed intendendo il pale.
irrevocabilme titolo sopra € eventuali op richiesta scri anche al de versamento richiesta med	ente a versarVi dindicato, benint (€	quello o quegli in teso entro l'ami), ogni ecce lebitore principa raccomandata A le. Il fideiussor e massimo di 1	mporti che sare montare mass ezione rimoss ale, a sempli a.R. indirizzata re si obbliga 15 giorni dal a di prova o m	sore si obbliga ete a richiedere al simo garantito di a e nonostante ce Vostra prima per conoscenza ad effettuare il ricevimento della notivazione, né di
all'art. 1955	del codice civil		mini di decad	disposizioni di cui lenza previsti dal tiva eccezione.
La presente cui in premes della convenz per qualsiasi estinzione ste fideiussore a sopra indicat conseguente parte del creatitolo di dichi	fideiussione dec ssa ed avrà valid zione ovvero, in causa della c essa. Decorsa in lcuna richiesta de, la presente piena liberazione ditore, la mater hiarazione di s	corre dalla data dità fino al 240° caso di anticipa onvenzione, fino di pagamento di pagamento di deiussione si in del fideiusso dalla restituzione	di stipula dell giorno success ita perdita di e o a 240 giorn data senza che a parte Vostra ntenderà priva re purché ven del presente a delussione pe	a convenzione di sivo alla scadenza efficacia o validità ni successivi alla e sia pervenuta al a con le modalità di efficacia, con ga effettuata, da atto in originale a r riconoscimento
presente gar	e non potrà re ranzia che com della oboligazion	unque si estino	e il periodo o guerà soltanto	di efficacia della con l'estinzione
Per ogni con	troversia riguar	dante l'interpret	azione, la val etente esclusiv	idità, l'efficacia e ramente il foro di
			IL LEGALE	RAPPRESENTATE